

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

GIOVEDÌ 2 LUGLIO 1970

(35^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Estensione agli istituti d'arte della legge 27 ottobre 1969, n. 754, concernente la sperimentazione negli istituti professionali » (1245) (D'iniziativa dei deputati Badaloni Maria ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 607, 610, 611, 613 614, 615, 616, 618, 620, 623, 624, 625
BERTOLA	614, 618
CARRARO	612
CASTELLACCIO	625
CINCIARI RODANO Maria Lisa	612, 613, 616
CODIGNOLA	613, 614, 615, 616, 617, 620, 625
FARNETI Ariella	612, 616
GATTI CAPORASO Elena, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	616, 617, 618 624, 625
PAPA	610, 611, 612, 624, 625
PELLICANÒ	622
ROMANO	612, 614
SPIGAROLI	611, 612, 613, 614, 615 616, 617, 618, 619, 623
ZACCARI	616, 620

leria, Carraro, Cassano, Castellaccio, Cinciari Rodano Maria Lisa, Codignola, De Zan, Farneti Ariella, Giardina, Iannelli, La Rosa, Papa, Pellicanò, Piovano, Romano, Russo, Smurra, Spigaroli e Zaccari.

A norma dell'articolo 24, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori Fortunati e Pinto.

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Elena Gatti Caporaso.

Z A C C A R I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Badaloni Maria ed altri: « Estensione agli istituti d'arte della legge 27 ottobre 1969, n. 754, concernente la sperimentazione negli istituti professionali » (1245) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E , relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Badaloni Maria, Spitella, Romanato, Giordano, Bar-

La seduta ha inizio alle ore 17,15.

Sono presenti i senatori: Antonicelli, Baldini, Bertola, Bloise, Bonazzola Ruhl Va-

dotti, Bertè, Racchetti, Rausa, Cattaneo Petrini Giannina, Meucci e Ciaffi: « Estensione agli istituti d'arte della legge 27 ottobre 1969, n. 754, concernente la sperimentazione negli istituti professionali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Il provvedimento fu presentato alla Camera dei deputati il 28 novembre 1969 e venne approvato il 20 maggio 1970. Esso reca un titolo molto significativo, in quanto la legge 27 ottobre 1969, n. 754 — studiata ed elaborata dalla nostra Commissione attraverso un lungo esame — ha rappresentato un atto di coraggio e di fiducia verso quel ramo dell'istruzione che difetta finora di una definizione normativa istituzionale e di un ordinamento proprio. Noi abbiamo sempre rilevato come fosse auspicabile che tale deficienza potesse essere superata in breve tempo, e credo che tutti siamo d'accordo sul fatto che il settore merita un maggiore interessamento da parte del Parlamento e del Governo.

Agli istituti professionali di Stato, con la ricordata legge n. 754, è stata consentita la possibilità, oltre che di tenere dei corsi biennali intesi ad accentuare la componente culturale nel primo biennio professionale, di aggiungere anche corsi annuali, biennali o triennali « atti a consentire ai giovani una formazione culturale e applicativa di livello di scuola secondaria di secondo grado »; e, ciò che più importa, a tali corsi è stato dato pieno riconoscimento giuridico, ai fini del valore legale dei diplomi conclusivi. Inoltre — altra conquista importante — è stato accordato a coloro che abbiano terminato il corso quinquennale con un esame di Stato l'accesso all'università; il che rappresenta la caduta di una barriera che faceva della istruzione professionale una sottospecie scolastica in quanto, con l'accentuazione dello aspetto professionale, finiva col precludere agli studenti particolarmente dotati la possibilità di un ordinato, coerente e completo corso di studi.

Ora credo non sia fuori luogo ritenere che l'istruzione professionale abbia già tratto

vantaggio da queste norme; e se, per malaugurata ipotesi, si dovesse ritardare ancora la riforma generale dell'istruzione secondaria, è però certo che i programmi delle scuole professionali dovranno essere potenziati (su questo non si insisterà mai abbastanza) con un'adeguata promozione della componente culturale prescritta dalle norme in questione, che è la premessa necessaria per ogni progresso qualitativo degli studi.

Da tale sperimentazione, tuttavia, gli istituti d'arte risultano esclusi. Peraltro già alla Camera, quando si discusse la proposta di legge relativa agli istituti professionali, non mancarono nella competente Commissione le voci di coloro che, approvando la sperimentazione, intendevano estenderla agli istituti statali d'arte; e avevano, a mio avviso, fondati motivi per tale richiesta.

A siffatta finalità mira il provvedimento ora in esame.

Agli istituti d'arte, per la verità, fin dal 1923 era stata accordata la facoltà di istituire corsi di magistero, che nel 1926 vennero precisati in annuali, biennali e triennali, autorizzati per un migliore approfondimento della cultura in generale e, in particolare, di quella tecnica. I colleghi sanno che le tecniche, negli istituti d'arte, sono numerose. Ne cito qualcuna: oreficeria, ceramica, tessuto, porcellana, ferro battuto, arti grafiche, restauro.

I corsi dei quali parlo, in effetti erano utili, per non dire necessari, in quanto non bastano tre anni per creare un provetto maestro d'arte; ma, se erano previsti, se esistevano e furono sempre concessi, ogni volta che fu avanzata un'istanza, purchè si verificasse la circostanza che vi fosse un numero congruo di frequentanti, c'era però un inconveniente: essi, per quanto utili ed indispensabili, non avevano alcun riconoscimento giuridico, mentre i giovani hanno ovviamente la legittima aspirazione di crearsi un titolo, perchè in tal modo è più facile l'inserimento nella vita e nella carriera.

Debbo dire che alle giuste richieste avanzate a suo tempo perchè fossero estese alla istruzione artistica le agevolazioni accordate agli istituti professionali il Governo si disse favorevole; o meglio non si oppose,

ma tenne a spiegare che, non potendo accogliere in quel momento gli emendamenti relativi, prometteva la migliore disposizione qualora fosse stato presentato un provvedimento *ad hoc*, sempre che questo non avesse rappresentato il tentativo di una anticipata riforma degli istituti artistici e fosse considerato — come già si era verificato per l'istruzione professionale — come un tentativo sperimentale.

In dipendenza di tutto ciò, come ho detto all'inizio, nel novembre 1969 venne presentato alla Camera il presente disegno di legge.

Si tratta di un provvedimento che estende agli istituti d'arte le agevolazioni previste per gli istituti professionali; il che spiega anche la sua particolare configurazione. Esso, infatti, ha la veste di una modifica alla citata legge n. 754 riguardante l'istruzione professionale (anche se non mancano articoli riferentisi esclusivamente agli istituti d'arte), legge, quella, la quale fu accolta con grande gioia da parte degli studenti interessati ma che fece sentire gli allievi degli istituti d'arte come defraudati di un loro diritto. E gli onorevoli colleghi che seguono la vita della scuola sanno come vi siano state permanenti agitazioni durante tutto l'anno scolastico, per cui il disegno di legge, oltre ad operare una dovuta perequazione, porterà anche un po' di tranquillità in quegli istituti, in modo da rendere il lavoro più fecondo e più vivace.

Il disegno di legge è composto di otto articoli. Nel primo è riportato integralmente l'articolo 1 della legge n. 754, cui è stato aggiunto il seguente quinto comma:

« Sempre ai fini di sperimentazione, con effetto dall'anno scolastico 1970-71 e sino alla riforma dell'istruzione artistica nel quadro dell'istruzione secondaria superiore, saranno istituiti presso gli istituti statali d'arte che ne facciano richiesta, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione previo parere di una commissione di esperti nominata e presieduta dal Ministro stesso, corsi biennali che estendano la durata degli studi a cinque anni e consentano ai giovani una formazione culturale ed artistica di livello

di scuola secondaria di secondo grado quinquennale ».

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 3 della legge n. 754, in cui è regolata la materia dell'esame di Stato e del valore del titolo conseguito. All'ultimo comma si stabilisce che anche per gli alunni dell'istituto d'arte è previsto un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturità d'arte applicata, valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni e ai corsi di laurea universitari.

L'articolo 3 accoglie la materia della legge n. 754 che si riferisce agli orari ed ai programmi orientativi di insegnamento e di esame dei corsi, nonché alle modalità di svolgimento degli esami stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio superiore della pubblica istruzione e il Consiglio superiore delle antichità e belle arti e le commissioni degli esperti di cui si è già parlato.

Nell'articolo 4 è travasata integralmente la materia dell'articolo 5 della legge n. 754 che prescrive che l'insegnamento teorico e pratico nei corsi previsti sarà affidato a personale fornito di specifica preparazione culturale e di provata esperienza didattica, scelto secondo i criteri fissati con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentite le commissioni predette.

L'articolo 5 tratta dei trasferimenti degli alunni da un istituto all'altro ed estende questa facoltà agli istituti d'arte. Pone inoltre la condizione che i licenziati possono frequentare il corso biennale anche in un altro istituto purchè sia analogo l'indirizzo degli studi precedentemente effettuati.

L'articolo 6 tratta degli istituti d'arte. Viene riconosciuto valido il primo anno del corso biennale di perfezionamento o dei corsi superiori di magistero o dei corsi superiori d'arte applicata o di disegno industriale, cioè di quei corsi che finora sono stati concessi a chi abbia frequentato l'anno scolastico 1969-70 con esito positivo, e quindi viene consentita l'iscrizione al secondo corso agli alunni che abbiano frequentato con esito positivo il primo anno dei corsi predetti.

L'articolo 7 contiene una norma particolare e transitoria per gli istituti d'arte: gli alunni che abbiano frequentato il secondo anno di uno dei corsi prima citati saranno ammessi a sostenere l'esame di Stato da effettuarsi entro il 30 settembre 1970. (Questo è uno dei caratteri per cui il disegno di legge si deve ritenere veramente urgente, perchè il Ministero della pubblica istruzione dovrà essere messo in grado di legittimamente predisporre tutto quello che occorre a che questo esame di Stato sia fatto con ogni ordine e l'Ispettorato artistico dovrà poter provvedere alla compilazione dei programmi che daranno carattere di serietà a questi corsi biennali). La stessa facoltà è concessa a chi abbia ottenuto l'iscrizione al terzo anno dell'Accademia di belle arti e sia in possesso del diploma di istituto d'arte.

L'articolo 8 riguarda la copertura finanziaria. Per fortuna non c'è una maggiore spesa per gli istituti d'arte, per i quali (come si è detto) è già prevista la possibilità di organizzare corsi, nè occorre fissare una limitazione nel numero per gli istituti ammessi alla sperimentazione, come avviene per l'istruzione professionale, perchè il numero degli istituti d'arte è piuttosto limitato: mi è stato assicurato che tali istituti in tutto sono 114.

Il disegno di legge, sotto il profilo del merito, merita la nostra approvazione. Ho già indicato i motivi dell'urgenza sia per quanto si riferisce all'esame di Stato, sia per quanto riguarda la compilazione dei programmi sia per la formazione della commissione degli esperti che dovrà portare il proprio contributo per l'applicazione di questa legge agli istituti d'arte.

P A P A . Signor Presidente, certamente lei ricorderà che l'anno scorso, quando parlammo appunto dell'istituzione dei corsi per istituti professionali, sollevammo la questione degli istituti d'arte perchè ci sembrava che anche a questi ultimi tali corsi si rendessero applicabili. Noi sostenemmo, anzi, la generalizzazione di questi corsi e non soltanto l'istituzione di un numero limitato di corsi speciali. Le ragioni erano ben chiare

in quanto nell'approvare il disegno di legge ritenevamo che con l'istituzione della terza, della quarta e della quinta là dove esiste un corso biennale, o della quarta e della quinta là dove esiste un corso di tre anni, o della quinta dove esistono corsi di quattro anni (perchè esistono corsi professionali che hanno durata diversa) si potesse raggiungere l'obiettivo del superamento delle stratificazioni presenti nella scuola media superiore o nell'istruzione professionale. Licei, istituti tecnici, istituti professionali sono lì a significare momenti diversi nella evoluzione del processo culturale e storico, momenti che oggi devono essere superati in vista di una formazione culturale generale superiore. Naturalmente questo è un discorso che dovremo affrontare al più presto, e penso con la riforma della scuola media superiore.

Dicevo, quindi, già l'anno scorso affrontammo, o per lo meno proponemmo, il problema degli istituti d'arte. Debbo dire subito, signor Presidente, che la legge non fu accolta in tutto e per tutto con soddisfazione, perchè determinò e determina tuttora delle gravi discriminazioni specialmente nel Mezzogiorno, dove l'esigenza di una maggiore qualificazione culturale professionale è largamente avvertita: la stessa Napoli è un esempio di questa discriminazione nei confronti di altre città del meridione dove i corsi non sono stati istituiti. Quindi noi abbiamo ora questa situazione — e ritornerò poi sull'argomento — che, siccome il corso consente il conseguimento di una maturità pari a quella classica, scientifica, eccetera e quindi l'accesso all'università, si è creata di fatto una grossa discriminazione nei confronti di quei giovani che per un complesso di ragioni, o perchè abitano in centri dove questi corsi non sono stati istituiti, non avendo la possibilità di parteciparvi, si vedono precluso l'accesso all'università.

L'anno scorso — lei ricorderà — anche su questo argomento abbiamo presentato interpellanze e interrogazioni.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Ebbi l'impressione che il Ministero fosse andato oltre...

P A P A . Non allargò assolutamente. Ne parlammo a lungo con il Sottosegretario di allora, ma non si vollero introdurre modifiche perchè — si diceva — questi corsi avevano soltanto valore sperimentale. Certo, tali corsi hanno valore di sperimentazione, ma in realtà questa sperimentazione veniva preclusa a un gran numero di studenti, con tutti i diritti che i giovani possono acquisire con il conseguimento del diploma o della maturità e quindi anche dell'accesso all'università.

Ora il provvedimento in esame, redatto in modo affrettato, non precisa se i corsi che si riferiscono agli istituti d'arte debbano essere compresi nel numero dei 50.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Non c'è limitazione. La limitazione si può trovare nel fatto che lo stesso numero degli istituti d'arte (come ho rilevato) è circoscritto.

P A P A . Su questo siamo perfettamente d'accordo, soltanto che in tal modo verrà sottolineata con maggiore evidenza una discriminazione nei confronti dei giovani ammessi alla frequenza di altri corsi negli istituti professionali. Cioè, sono d'accordo sul fatto che gli iscritti agli istituti d'arte possano essere ammessi alla frequenza di questi corsi; sono d'accordo che ciascun istituto d'arte possa ottenere il prolungamento fino al quinto anno; però questo impone — a giudizio degli esperti — la necessità di una revisione delle limitazioni imposte per gli altri istituti professionali, altrimenti si verà a stabilire una più grave discriminazione a danno di quei giovani che frequentano istituti professionali con caratteristiche diverse, ma comunque affini a quelle degli istituti d'arte.

A questo punto debbo manifestare la mia sorpresa per un errore — e lo attribuisco solo ad una distrazione — rilevabile nell'articolo 2, dove si legge che « al decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1, sarà annessa una tabella che preciserà la validità dei titoli conseguiti presso gli istituti professionali che non abbiano corrispondente indirizzo nel settore dell'istruzione tecnica, ai fini dell'indicata ammissione alle carriere di concetto

nelle pubbliche amministrazioni, nonché a corsi di laurea universitari ». Ma tutto questo è stato scritto, definito e precisato quando non ancora esisteva la liberalizzazione dell'accesso all'università. Noi qui ribadiremo oggi, 2 luglio 1970, un concetto che è in pieno contrasto con una norma che attualmente consente ai giovani il libero accesso all'università e la libera scelta della facoltà universitaria. Ma non basta; all'ultimo comma si dice: « Al termine dei corsi di cui al quinto comma dell'articolo 1 gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturità d'arte applicata valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni e ai corsi di laurea universitari ». Allora dovremmo sopprimere il comma precedente, o per lo meno quella parte di esso che suona in contrasto con il principio della liberalizzazione dell'accesso all'università.

P R E S I D E N T E . *relatore*. Ma esiste davvero questo contrasto?

P A P A . Sì, perchè praticamente soltanto se il titolo risponde ai requisiti definiti in quella tabella il giovane potrà accedere ai corsi universitari o a certi tipi di corsi universitari. Il concetto di liberalizzazione viene vanificato proprio da questo articolo 2.

S P I G A R O L I . In base alla nuova legge l'accesso all'università è concesso a tutti.

P A P A . Senonchè noi deliberiamo in questo momento, ed il provvedimento in esame, in quanto successivo, modificherebbe a sua volta il principio del libero accesso.

S P I G A R O L I . Non vuol dire; anche se è successivo, il provvedimento non precisa il tipo di corso di laurea cui ciascun corso dà adito.

P A P A . Senatore Spigaroli, questo provvedimento è stato presentato quando ancora non era stata approvata la legge per la liberalizzazione dell'accesso all'università; riflette quindi una limitazione, implicita nel legislatore, per quanto concerne i gio-

vani che conseguono il diploma di maturità professionale. Per eliminare ogni equivoco, quindi, non dobbiamo far altro che sopprimere questa parte.

S P I G A R O L I. D'accordo, la si può sopprimere; ma anche il lasciarla non porterebbe alcun nocimento.

R O M A N O. Il fatto è che questa norma della legge n. 754 è stata modificata dalla successiva legge sulla liberalizzazione dell'accesso all'università. Se adesso la riaffermiamo sembra quasi che vogliamo contravvenire al principio che è stato introdotto con quella legge.

C I N C I A R I R O D A N O. Mi pare che sulla sostanza siamo tutti d'accordo. Si tratta, quindi, soltanto di trovare il modo di risolvere il problema formale.

P A P A. Si tratta, probabilmente, di una norma che è stata calata nel provvedimento quando ancora non si parlava di liberalizzazione dell'accesso all'università.

Tutto questo, ad ogni modo, sta a dimostrare il modo errato di procedere nei nostri lavori.

Prima di concludere, comunque, torno a raccomandare l'esigenza avvertita dai giovani e dalle famiglie di superare il lamentato limite imposto per i corsi sperimentali degli istituti professionali.

Ciò detto, e ferme restando le considerazioni che ho fatto, dichiaro di essere favorevole, in linea di massima, all'approvazione di questo provvedimento.

C A R R A R O . . Onorevole Presidente, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul primo comma dell'articolo 1 cui fa riferimento l'ultima parte del primo comma dell'articolo 2 del provvedimento al nostro esame. Nell'articolo 2 si dice: « Al decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1, sarà annessa una tabella che preciserà la validità dei titoli conseguiti presso gli istituti professionali che non abbiano corrispondente indirizzo nel settore dell'istruzione tecnica ». Al primo comma dell'articolo 1 si dice che

con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere di una commissione di esperti, nominata e presieduta dal Ministro stesso, saranno istituiti, presso istituti professionali di Stato, corsi speciali intesi ad accentuare la componente culturale nel primo biennio professionale.

Ora il problema che, a mio avviso, cerca di risolvere l'ultima parte del primo comma dell'articolo 2 è quello di vedere quanto l'accentuazione della componente culturale prevista per gli istituti d'arte sia idonea a determinare l'accesso alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni nonché ai corsi di laurea universitaria, perchè, evidentemente, questo modo di accentuare la preparazione culturale può essere di un certo tipo o di un altro tipo.

Non trovo quindi che vi sia contraddizione fra quanto è scritto nell'ultima parte del primo comma dell'articolo 2 e quanto è scritto nel secondo comma dello stesso articolo, perchè il problema sta nell'individuare nella tabella quale contenuto debbano avere i corsi per consentire a chi li frequenta l'accesso alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni e ai corsi di laurea universitari. Non credo che vi sia contraddizione fra la legge generale e quanto ho esposto perchè innanzitutto va considerato che l'istituto professionale da un lato, e quello artistico dall'altro, possono essere carenti di certi contenuti culturali, che rendano illusoria la possibilità di accesso all'università...

F A R N E T T I. Allora introduciamo nuovamente il principio della limitazione!

C A R R A R O . Non è esatto; noi diciamo che chi proviene da un istituto d'arte o da un istituto professionale può accedere all'università purchè, nell'ambito del corso degli studi seguito presso questi istituti, abbia svolto una certa attività di ordine culturale che gli consenta l'accesso all'università.

F A R N E T T I. Ma la legge n. 910 del 1969, sulla liberalizzazione dell'accesso all'univer-

sità dice che tutti coloro che hanno fatto uno studio di cinque anni hanno diritto ad iscriversi a qualsiasi facoltà, compresi quelli che hanno fatto gli studi professionali di durata quinquennale. Pertanto, ribadendo questo concetto nel disegno di legge in discussione, andiamo ad annullare la legge generale sulla liberalizzazione dell'accesso all'università.

S P I G A R O L I . Non è affatto vero!

C O D I G N O L A . Devo dire che, essendo arrivato in ritardo, nutro qualche dubbio su tale questione. Tali dubbi, però, sono stati eliminati dall'intervento chiarissimo del senatore Carraro il quale dimostra che stiamo varando una legge nuova che annulla la precedente legge n. 910.

Fino a quando entrò in vigore la legge 27 ottobre 1969, n. 754, concernente la sperimentazione negli istituti professionali, l'accesso dagli istituti tecnici all'università era regolato da una legislazione non liberalizzata; cioè dagli istituti tecnici si poteva andare all'università solo in determinati modi e l'accesso era limitato a determinate facoltà sulla base del tipo di istituto tecnico da cui lo studente proveniva. Poichè la citata legge n. 754 ha parificato i corsi sperimentali degli istituti professionali a quelli degli istituti tecnici, in conseguenza della sua entrata in vigore ovviamente si è applicata anche agli istituti professionali sperimentali la stessa legislazione vigente per gli istituti tecnici.

Questo spiega l'articolo 3, il quale prima dice che si può accedere ai corsi di laurea universitari, cioè parifica gli istituti professionali agli istituti tecnici, e poi, continuando, aggiunge che al decreto del Presidente della Repubblica sarebbe stata annessa una tabella con l'indicazione dei corsi di laurea che si sarebbero potuti frequentare, appunto perchè i provenienti dagli istituti tecnici non potevano accedere a tutti i corsi di laurea.

Dopo circa due mesi, esattamente l'11 dicembre, è sopravvenuta un'altra legge che disse una cosa diversa; essa stabilì che fino all'attuazione della riforma universitaria possono iscriversi a qualsiasi corso di laurea anche coloro i quali abbiano superato

i corsi integrativi previsti dalla legge che autorizza la sperimentazione negli istituti professionali.

Mi pare perciò che non vi sia alcun dubbio che l'attuale provvedimento modificerebbe la precedente legge che ha aperto l'accesso all'università indiscriminatamente agli studenti che provengono dagli istituti professionali sperimentali. Ma evidentemente non a ragion veduta.

Infatti, cosa deve essere successo? Senza dubbio la stesura del testo del disegno di legge n. 1245, che ha ripreso il testo della legge n. 754, è stata fatta, per forza di cose, senza tener conto che nel frattempo sarebbe intervenuta una modifica della norma. Mi pare ovvio, pertanto, che se ripristinassimo la norma della legge n. 754 in questione, dimostreremmo di voler modificare la legge intermedia.

Ora tutto questo, evidentemente, è dovuto ad un infortunio non voluto; non ritengo che sia da attribuire ad una volontà precisa in questa direzione.

P R E S I D E N T E , relatore. Mi pare ormai chiaro che tutto ciò è dovuto ad un errore.

C I N C I A R I R O D A N O . Ma la cosa è ancora più grave perchè nella legge sulla liberalizzazione dell'accesso all'università non si cita il numero della legge 754 perchè non era ancora stata pubblicata e si parla solo di istituti professionali e non di istituti d'arte. Pertanto, se introduciamo questa norma, gli istituti d'arte resteranno esclusi.

S P I G A R O L I . Se leggiamo attentamente l'ultimo comma dell'articolo 2, vediamo che per gli istituti d'arte non deriverebbe nessun inconveniente. Per quanto riguarda quegli altri istituti atipici cui si riferisce l'ultimo periodo del primo comma, che comincia con le parole: « Al decreto del Presidente della Repubblica », non è che con questo noi indichiamo dei corsi di laurea universitari. Siccome c'è una legge che stabilisce che chi ha fatto uno studio di cinque anni può accedere a tutti i corsi di laurea

universitari, è chiaro che dopo aver conseguito questo diploma un giovane potrà iscriversi a tutti i corsi di laurea. Qui non si indica nessun corso di laurea specifico; solo se ci fossero delle indicazioni specifiche avremmo una norma restrittiva.

C O D I G N O L A . Ma che significato ha una tabella se non quello di indicare alcune cose e non altre? Si tratta di un infortunio legislativo: dobbiamo provvedere a correggere quell'errore.

S P I G A R O L I . Ma non porta nessun danno perchè in quella tabella bisognerà dire che questi titoli sono tutti validi per l'ammissione ai corsi di laurea universitari.

R O M A N O . Così riaffermiamo il principio della tabella dopo che è stata approvata la legge sulla liberalizzazione dell'accesso all'università!

S P I G A R O L I . Se non si dice che è esplicitamente abrogata per questo caso, è chiaro che la legge sulla liberalizzazione dell'accesso all'università è operante. Potremo eventualmente fare un ordine del giorno per l'interpretazione autentica di questo testo.

P R E S I D E N T E , *relatore*. È già previsto che il Governo tenga presenti le esigenze dell'articolo 1 della legge n. 710.

B E R T O L A . Onorevoli colleghi, o noi accettiamo l'interpretazione del senatore Spigaroli, lasciando l'articolo 2 così com'è, o modifichiamo tale articolo, sopprimendone la parte che si riferisce ai corsi di laurea. Io però nutro qualche preoccupazione: temo che, così facendo, gli istituti d'arte siano collocati in condizioni di favore rispetto agli istituti professionali.

Sofferamoci un momento su questo fatto: abbiamo approvato una legge sugli istituti professionali prima di quella sulla liberalizzazione dell'accesso all'università e abbiamo detto che ci sarebbe stata poi una tabella che avrebbe precisato il valore di

questi esami — se non sono corrispondenti a quelli degli istituti tecnici — tanto per i concorsi nelle pubbliche amministrazioni quanto per l'ammissione ai corsi di laurea universitari. Siamo tutti d'accordo che la legge sulla liberalizzazione dell'accesso alla università ha superato la legge n. 754, evidentemente però nel punto che riguarda l'accesso ai corsi di laurea universitari, ma non nel punto che si riferisce all'ammissione ai concorsi per le carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni. Per quest'ultima parte detta legge è ancora valida.

Noi abbiamo fatto una legge di liberalizzazione dell'accesso all'università senza preoccuparci di modificare una legge che avevamo approvato pochi mesi prima.

C O D I G N O L A . La questione sarebbe forse superata se nell'articolo 2 del disegno di legge in esame ci limitassimo a dire che coloro i quali conseguono il diploma di maturità d'arte applicata, per quanto riguarda l'ammissione alle carriere di concetto, sono sottoposti all'articolo 3 della legge n. 754 e, per quanto riguarda l'ammissione ai corsi di laurea universitari, sono sottoposti all'articolo 1 della legge n. 710.

B E R T O L A . Posso essere d'accordo. E la tabella resterebbe valida?

C O D I G N O L A . Certo.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Forse basterebbe sopprimere l'espressione: « nonchè ai corsi di laurea universitari » e poi aggiungere, nell'ultimo comma, le parole: « ai sensi della legge n. 910 ».

C O D I G N O L A . Poichè abbiamo alle spalle due leggi, è meglio dirlo esplicitamente in un articolo 3-bis del seguente tenore: « Si applica la legge n. 754 per quanto riguarda l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni e la legge n. 910 per quanto riguarda l'accesso ai corsi di laurea universitari ».

S P I G A R O L I . Allora basterebbe fare questa aggiunta all'articolo 1.

C O D I G N O L A . Io sarei favorevole a un articolo 3-*bis*, giacchè quando fu approvata la legge n. 754 non c'era la norma per gli istituti d'arte.

S P I G A R O L I . A mio giudizio, la parte che riguarda la tabella è una ripetizione: si trova in questo testo perché si è voluto ripetere tutto l'articolo 3 della legge n. 754 per modificarlo. Ai fini degli istituti artistici non ne esiste la necessità.

C O D I G N O L A . Sì che esiste, senatore Spigaroli.

Se vogliamo unificare la posizione di tutti gli istituti professionali, sono sicuro che questa è l'interpretazione autentica.

S P I G A R O L I . Ma qui si tratta di istituti d'arte.

C O D I G N O L A . Allora facciamo un'altra legge.

S P I G A R O L I . Nessuno vuole questo. Mi riferisco a ciò che è, sulla base della norma. « Al termine dei corsi di cui al quinto comma » (quindi ci si riferisce agli istituti d'arte, con un richiamo preciso) « gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturità d'arte applicata valido per la ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni e ai corsi di laurea universitari ». Questa è la realtà, ed è chiarissima. Gli altri commi si riferiscono invece agli istituti professionali i cui alunni, per accedere alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni ed ai corsi di laurea, debbono ottenere un diploma equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo. Nei casi in cui manchi l'equipollenza si ricorrerà alla tabella di cui al primo comma.

C O D I G N O L A . Il senatore Spigaroli è persuaso della necessità di proporre un emendamento?

S P I G A R O L I . Fino a un certo punto, perché finché si tratta di istituti pro-

fessionali equipollenti agli istituti tecnici capisco che debba esservi un'interdipendenza, per cui chi ha la maturità professionale assimilabile a un certo diploma di istituto tecnico non può avere diritti diversi da chi ha il diploma di istituto tecnico. Però quando concediamo il quinquennio agli istituti d'arte praticamente li portiamo sul piano dei licei artistici.

P R E S I D E N T E , *relatore*. La discussione non verteva su questo argomento.

S P I G A R O L I . Ma il senatore Codignola ha coinvolto anche un altro problema.

C O D I G N O L A . Io facevo una richiesta molto semplice, quella di limitarci a formulare un articolo 3-*bis* che ripristini la situazione pregressa, stabilendo che tutti i ragazzi hanno la possibilità di accedere a qualsiasi facoltà universitaria, mentre per i concorsi dello Stato l'accesso sarà regolato con la tabella. Se lei ora sostiene che non è più una maturità professionale ma è da considerarsi come una maturità classica fa un discorso che non ha niente a che vedere con la *ratio legis*: l'istituto d'arte è sempre stato di natura professionale, e la differenza col liceo artistico è questa.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Ma deve scomparire.

C O D I G N O L A . Comunque, oggi come oggi è un istituto professionale. Il provvedimento è un po' strano, ad esaminarlo bene, perché il titolo dichiara: « Estensione agli istituti d'arte della legge 27 ottobre 1969, n. 754, concernente la sperimentazione negli istituti professionali »; dopodiché, in realtà, non si estende ma si modifica tale legge, come risulta dagli articoli al nostro esame. Ora, se vogliamo armonizzare l'articolo 2 — che modifica l'articolo 3 della legge n. 754 — con la legge sulla liberalizzazione, la frase « nonchè i corsi di laurea universitari » va soppressa in quanto riguarda non solo gli istituti d'arte ma anche i corsi presso gli istituti professionali; e in tal modo aggiustiamo le cose non solo per quanto riguarda gli istituti d'arte ma

anche per la materia regolata dalla legge n. 754. Fatto questo si può aggiungere, sempre nell'ambito delle modifiche, un comma il quale stabilisca che per tutti i corsi di cui ai commi precedenti, professionali e non, valgono per l'accesso all'università le norme della legge di liberalizzazione.

In tal modo non vi sarebbero dubbi.

ZACCARI. L'articolo 1 non modifica l'articolo della legge n. 754 se non con l'aggiungervi il quinto comma riguardante le scuole d'arte, il quale, a sua volta, non pregiudica nulla.

CODIGNOLA. Attribuisce una condizione migliore, nei concorsi, ai diplomati degli istituti d'arte rispetto a quelli degli istituti professionali.

ZACCARI. Ad ogni modo, per il problema che a noi interessa, cioè la liberalizzazione, mi sembra che non muti nulla, in modo assoluto. L'unica cosa da fare, forse, è appunto sopprimere le parole « nonchè ai corsi di laurea universitari », all'articolo 2, perchè in tal modo la situazione si normalizzerebbe per tutti.

CINCIARI RODANO. Aggiungendo semmai il riferimento alla liberalizzazione.

ZACCARI. Ho l'impressione che non sia necessario.

CODIGNOLA. Io mi preoccupo per gli alunni degli istituti non equipolenti agli istituti tecnici.

SPIGAROLI. Bisogna vedere di quali istituti si tratta.

CODIGNOLA. Ma ad ogni modo gli istituti d'arte non hanno tale equipolenzia, per cui il privilegio è inaccettabile.

SPIGAROLI. Non è un privilegio, perchè rispetto a tanti altri istituti professionali sono sullo stesso piano.

CODIGNOLA. Ma dov'è l'istituto tecnico-artistico?

SPIGAROLI. Non c'è. E allora si ritiene, dopo un'analisi particolarmente approfondita, che questo tipo di scuola abbia praticamente le caratteristiche del liceo artistico.

CODIGNOLA. Licei e istituti tecnici presentano caratteristiche assolutamente diverse, e gli istituti d'arte sono assimilati a questi ultimi. Non è possibile accettare certe discriminazioni!

A questo punto del dibattito mi convinco che la soluzione migliore sarebbe addirittura quella di sopprimere tutto il primo comma dell'articolo 3, della legge n. 754, citando, nel comma che rimarrebbe, le leggi cui bisogna riferirsi rispettivamente per l'accesso alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni ed ai corsi di laurea universitari.

L'articolo insomma non dovrebbe avere più la fisionomia formale di norma sostitutiva dell'articolo 3 della legge n. 754.

FARNETTI. La modificazione potrebbe essere del seguente tenore: anzichè « è sostituito », « è integrato dal seguente comma ».

GATTI CAPORASO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È meglio che la legge sia più chiara possibile per non dover risolvere in seguito casi controversi.

CODIGNOLA. Io proporrei questa dizione: « Al termine dei corsi di cui al quinto comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturità d'arte applicata valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 3 della legge n. 754 ed ai corsi di laurea universitari ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 910 del 1969 ».

PRESIDENTE, *relatore*. Un articolo aggiuntivo sarebbe, forse, più opportuno.

C O D I G N O L A . Giusto; un articolo 3-bis.

S P I G A R O L I . Dobbiamo però far presente che il riferimento all'articolo 1 pone questo tipo di istituto in una situazione, diciamo, anomala rispetto agli altri istituti professionali: qui si tratta infatti di ordinamento diverso, mentre gli istituti professionali sono istituti che hanno una determinata fisionomia, che possono acquistare una certa configurazione in rapporto agli istituti tecnici. Noi costringiamo praticamente, in base a questo emendamento, a fare dei confronti fra istituti professionali e istituti tecnici, fra istituti d'arte e istituti professionali, per trovare se esiste una equipollenza: e se c'è equipollenza, allora il diploma viene reso equipollente, se invece non c'è equipollenza, a tale diploma viene conferita una certa validità.

Ora io penso che invece di lasciare le cose senza definizione — quindi lasciare una situazione assolutamente indefinita — per quanto concerne gli sbocchi professionali di questa scuola integrata, si potrebbe fare quel che è stato fatto per gli istituti professionali in riferimento a quelli tecnici. Per gli istituti artistici io penso che sia più che confacente il riferimento al liceo artistico, che è una scuola che appartiene allo stesso ordinamento, cioè all'istruzione artistica. Nel liceo artistico troviamo una scuola secondaria quinquennale; e qui bisogna vedere se c'è equipollenza o meno, aggiungendo due anni.

C O D I G N O L A . Perchè allora dovrebbe esistere l'istituto, che è l'equivalente del liceo?

G A T T I C A P O R A S O , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'istituto è di orientamento pratico.

S P I G A R O L I . Mi sembra sia una richiesta validissima, perchè noi abbiamo cercato di stabilire se esistano equipollenze con gli istituti tecnici, per gli istituti professionali. Ma è la stessa cosa.

C O D I G N O L A . Tanto è vero che ci sono i tecnici industriali e i tecnici com-

merciali. In questo caso manca il parallelismo perchè la scuola professionale non è un liceo.

S P I G A R O L I . Ma si capisce che non è un liceo e non è un istituto tecnico, ma un istituto professionale. Quindi io penso che sia opportuno vedere se è possibile stabilire tale equipollenza esaminando gli ordinamenti di questo istituto. Mi sembra che si possa trovare una equipollenza del tipo di quella che troviamo tra l'istituto professionale e l'istituto tecnico.

C O D I G N O L A . Quindi noi diamo all'istituto d'arte una condizione di privilegio rispetto al tecnico.

S P I G A R O L I . Io parlo degli istituti d'arte che hanno il biennio.

C O D I G N O L A . E per quale ragione dovrebbero avere un privilegio di questo tipo?

S P I G A R O L I . Ma per il contenuto dei loro studi. Del resto tutti gli altri istituti professionali sono prettamente professionali.

C O D I G N O L A . Si chiamano istituti d'arte applicata: cosa vuol dire se non professionali? Il liceo d'arte manda all'università, come il liceo classico.

S P I G A R O L I . Darà loro la possibilità di sostenere determinati esami di abilitazione per l'insegnamento, altrimenti noi avremmo un istituto di cui non comprendiamo bene la natura e di cui non ci rendiamo conto quali fini possa realizzare. Questo mi sembra un caso abnorme. Se vogliamo portare questi giovani al livello di preparazione che in qualche modo sia assimilabile ai licei...

C O D I G N O L A . E quindi lei vuole introdurre il discorso che solo attraverso il liceo si va all'università.

S P I G A R O L I . Ma una volta che hanno questo biennio, evidentemente que-

sta preparazione complessiva può essere assimilata a quella dei licei.

PRESIDENTE, *relatore*. Non vorrei che dessimo da una parte e togliessimo dall'altra.

BERTOLA. Quando noi abbiamo approvato la liberalizzazione dei piani degli studi universitari, abbiamo dato la possibilità agli studenti degli istituti professionali di poter accedere all'università. Di qui sono nate le proteste degli studenti degli istituti d'arte. Il tema è racchiuso in questi termini. Con le modifiche contenute in questo disegno di legge concediamo anche agli studenti degli istituti d'arte di andare all'università.

SPIGAROLI. In questo provvedimento c'è l'apertura a tutti delle carriere di concetto.

BERTOLA. Ma sul problema delle carriere di concetto noi abbiamo lasciato sopravvivere gli stessi criteri equitativi vigenti per gli istituti professionali. Direi che noi abbiamo fatto un passo piuttosto audace, perchè nei casi in cui ci troviamo di fronte ad un istituto professionale commerciale si può capire che vi sia ingresso alle carriere di concetto; mentre noi diamo tale possibilità, sia pure limitatamente, anche agli istituti d'arte, con riferimento ai quali le carriere di concetto non hanno nulla a che fare. Lasciamo almeno che siano regolati con tabelle questi casi. Non possiamo portare gli studenti d'arte a una posizione superiore a quella degli studenti degli istituti professionali. Se domani, in sede di modifica dell'istruzione superiore, o in sede di modifica degli istituti tecnici professionali e del liceo artistico, vorremo dare un contenuto diverso a questi istituti d'arte, saremo qui a discutere; ma non è questa la sede per risolvere tale aspetto del problema. Oggi siamo solo chiamati a concedere a determinati studenti l'accesso all'università: lo abbiamo fatto, il nostro compito è esaurito.

GATTI CAPORASO, *sottosegretario di stato per la pubblica istruzione*. Ho

seguito il dibattito con molta attenzione; i problemi esaminati meritano indubbiamente l'interesse vivo dimostrato dalla Commissione. Del resto sono persuasa che il disegno di legge — molto atteso nel mondo dell'istruzione artistica — servirà ad eliminare una grossa sperequazione.

Invito pertanto la Commissione ad accogliere il provvedimento, anche se con quelle correzioni di ordine tecnico la cui necessità è emersa nel corso della discussione.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, è sostituito dal seguente:

« Con effetto dall'anno scolastico 1969-70, in via sperimentale e sino alla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado, saranno istituiti, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo parere di una commissione di esperti, nominata e presieduta dal Ministro stesso, presso istituti professionali di Stato, corsi speciali intesi ad accentuare la componente culturale nel primo biennio professionale.

Parimenti ai fini di sperimentazione e sino alla riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado, previo accertamento di idonee condizioni, saranno istituiti, con le modalità indicate nel comma precedente, in tutto il territorio nazionale presso istituti professionali di Stato, allo scopo di estenderne la durata a cinque anni, corsi annuali o biennali o triennali atti a consentire ai giovani una formazione culturale e applicativa di livello di scuola secondaria di secondo grado quinquennale.

I corsi di cui al precedente comma possono essere istituiti anche presso sedi di istituti tecnici.

I corsi speciali da istituire ai sensi del primo comma del presente articolo non po-

tranno superare il numero di 50; i corsi di cui ai precedenti commi secondo e terzo non potranno superare il numero di 350.

Sempre ai fini di sperimentazione, con effetto dall'anno scolastico 1970-71 e sino alla riforma dell'istruzione artistica nel quadro dell'istruzione secondaria superiore, saranno istituiti presso gli istituti statali d'arte che ne facciano richiesta, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione previo parere di una commissione di esperti nominata e presieduta dal Ministro stesso, corsi biennali che estendano la durata degli studi a cinque anni e consentano ai giovani una formazione culturale ed artistica di livello di scuola secondaria di secondo grado quinquennale.

I risultati della sperimentazione saranno valutati dalle commissioni di cui al primo e al quinto comma e le sue conclusioni saranno comunicate al Parlamento ».

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 3 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, è sostituito dal seguente:

« Al termine dei corsi di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo 1, gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturità professionale equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo, e valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni nonchè ai corsi di laurea universitari. Al decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1, sarà annessa una tabella che preciserà la validità dei titoli conseguiti presso gli istituti professionali che non abbiano corrispondente indirizzo nel settore dell'istruzione tecnica, ai fini dell'indicata ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni, nonchè a corsi di laurea universitari.

Al termine dei corsi di cui al quinto comma dell'articolo 1 gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un

diploma di maturità d'arte applicata valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni e ai corsi di laurea universitari ».

Il senatore Codignola propone, con un proprio emendamento, di sostituire l'intero testo dell'articolo con il seguente:

Art. 2.

« Al termine dei corsi di cui al quinto comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, quale risulta modificato dal precedente articolo 1, gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturità d'arte applicata valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni a norma di quanto disposto dall'articolo 3 della citata legge n. 754 del 1969, e ai corsi di laurea universitari ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 ».

S P I G A R O L I . Dichiaro la mia astensione su questo emendamento, perchè lo valuto restrittivo rispetto al testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati. Nel testo è implicita l'equipollenza coi licei artistici di questi istituti completati con il biennio, e per questo motivo si parla di ammissione anche alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni oltre che ai corsi di laurea universitari.

Lo stabilire che il diploma di maturità di arte applicata sarà valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni, sulla base delle indicazioni che verranno fornite in un'apposita tabella, rappresenta un passo indietro rispetto al testo della Camera ed anche rispetto ad una corretta valutazione delle equipollenze che possono esistere tra questi istituti e i licei artistici dopo che abbiamo concesso il biennio, come esiste una equipollenza tra gli istituti professionali e gli istituti tecnici in base alla concessione del biennio.

Approvando l'emendamento Codignola creeremmo una situazione di disparità di trattamento e quindi una discriminazione che non posso accettare.

Z A C C A R I . Faccio una proposta conciliativa. Secondo l'emendamento proposto dal senatore Codignola l'articolo 3 della legge n. 754 rimarrebbe integro. Prima osservazione: poichè l'articolo 3 della legge n. 754 rimane integro, perchè non approfittiamo di questo momento per sopprimere l'espressione: « nonchè a corsi di laurea universitari » che ha provocato le considerazioni del senatore Papa?

C O D I G N O L A . È inutile, perchè quella espressione è già stata modificata dalla legge sulla liberalizzazione dell'accesso all'università.

Z A C C A R I . Seconda osservazione: per andare incontro alle considerazioni del collega Spigaroli mi domando se non sia possibile formulare l'articolo 3 della legge n. 754 nel modo seguente:

« Al termine dei corsi di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo 1, gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturità professionale equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo, e valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni, nonchè ai corsi di laurea universitari.

Al termine dei corsi di cui al quinto comma dell'articolo 1, gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturità d'arte applicata valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni e ai corsi di laurea universitari.

Al decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 1, sarà annessa una tabella che preciserà la validità dei titoli conseguiti presso gli istituti professionali che non abbiano corrispondente indirizzo nel settore dell'istruzione tecnica, nonchè la validità dei titoli conseguiti presso gli istituti d'arte che non abbiano corrispondente indirizzo nel settore dell'istruzione artistica, ai fini dell'indicata ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni ».

In questo modo porremmo tutti sullo stesso piano.

C O D I G N O L A . Il primo caso è già contemplato ed è inutile ripeterlo. Per il secondo caso, non ci sono istituti d'arte corrispondenti ed altri non corrispondenti: nessuno è corrispondente e quindi è inutile discutere su questo punto.

Ritengo pertanto opportuno che il testo del provvedimento specifichi i concetti esposti facendo riferimento, per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni e per l'accesso ai corsi di laurea universitari, rispettivamente alle leggi n. 754 e n. 910. Considerando inoltre che in tal modo si fa riferimento ad una legge successiva — la legge n. 910 appunto — credo che sia meglio, dal punto di vista formale, presentare l'articolo 2 come nuovo articolo anzichè come sostitutivo dell'articolo 3 della legge n. 754.

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'emendamento formulato dal senatore Codignola sembra tecnicamente più corretto.

Su di esso comunque mi rimetto alla maggioranza della Commissione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento, sostitutivo dell'intero testo dell'articolo 2, proposto dal senatore Codignola, di cui do nuovamente lettura:

Art. 2.

Al termine dei corsi di cui al quinto comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, quale risulta modificato dal precedente articolo 1, gli alunni sosterranno un esame di Stato per il conseguimento di un diploma di maturità d'arte applicata valido per l'ammissione alle carriere di concetto nelle pubbliche amministrazioni a norma di quanto disposto dall'articolo 3 della citata legge n. 754 del 1969, e ai corsi di laurea universitari ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, è sostituito dal seguente:

« Gli orari ed i programmi orientativi di insegnamento e di esame dei corsi previsti dai commi secondo, terzo e quinto del precedente articolo 1, nonchè le modalità di svolgimento degli esami di cui al precedente articolo 3 saranno stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio superiore della pubblica istruzione e il Consiglio superiore delle antichità e belle arti e le commissioni di cui ai commi primo e quinto dello stesso articolo 1, e potranno essere via via modificati sulla base dei risultati della sperimentazione ».

Poichè l'articolo 2 è stato approvato nel testo modificato, credo che anche l'articolo 3, che ad esso rinvia, dovrebbe assumere la forma di nuovo articolo e non di articolo sostitutivo dell'articolo 4 della legge n. 754.

Metto, pertanto, ai voti l'articolo 3 di cui do lettura nel seguente testo modificato, secondo esigenze di coordinamento formale:

Art. 3.

A modifica e integrazione di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, gli orari ed i programmi orientativi di insegnamento e di esame dei corsi previsti dai commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 1 della legge stessa, quale risulta modificato dall'articolo 1 della presente legge, nonchè le modalità di svolgimento degli esami di cui al precedente articolo 2 saranno stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Consiglio superiore della pubblica istruzione e il Consiglio superiore delle antichità e belle arti e le commissioni di cui ai commi primo e quinto dello stesso articolo 1 della citata legge n. 754 del 1969 modificato come sopra detto, e potranno essere via via modificati sulla base dei risultati della sperimentazione.

(È approvato).

Art. 4.

L'articolo 5 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, è sostituito dal seguente:

« L'insegnamento teorico e pratico nei corsi previsti dal primo, secondo, terzo e quinto comma del precedente articolo 1 sarà affidato a personale fornito di particolare specifica preparazione culturale e di provata esperienza didattica, scelto secondo criteri fissati con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentite le commissioni di cui al primo e quinto comma dello stesso articolo 1 ».

(È approvato).

Art. 5.

L'articolo 6 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, è sostituito dal seguente:

« Ai corsi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 1 sono ammessi i licenziati degli istituti professionali di analogo indirizzo.

Ai corsi di cui al quinto comma dello stesso articolo sono ammessi i licenziati degli istituti d'arte di analogo indirizzo ».

(È approvato).

Art. 6.

Presso gli istituti d'arte in cui nell'anno scolastico 1969-70 e negli anni scolastici precedenti abbia funzionato il primo anno dei corsi biennali di perfezionamento o dei corsi superiori di magistero o dei corsi superiori d'arte applicata o di disegno industriale a norma del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e del regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, verrà istituito nell'anno scolastico 1970-71 il secondo anno dei corsi previsti dal quinto comma dell'articolo 1. Ad esso verranno ammessi gli alunni che abbiano frequentato con esito positivo il primo anno dei corsi di cui sopra.

Credo sia opportuno specificare che l'articolo 1 citato nel testo dell'articolo in esa-

me è quello della legge 2 ottobre 1969, n. 754. L'articolo del quale ho dato testè lettura dovrebbe pertanto essere così modificato:

Art. 6.

Presso gli istituti d'arte in cui nell'anno scolastico 1969-70 e negli anni scolastici precedenti abbia funzionato il primo anno dei corsi biennali di perfezionamento o dei corsi superiori di magistero o dei corsi superiori d'arte applicata o di disegno industriale a norma del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e del regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, verrà istituito nell'anno scolastico 1970-71 il secondo anno dei corsi previsti dal quinto comma dell'articolo 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, quale risulta modificato dall'articolo 1 della presente legge. Ad esso verranno ammessi gli alunni che abbiano frequentato con esito positivo il primo anno dei corsi di cui sopra.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo nel testo modificato.

(È approvato).

Art. 7.

Limitatamente all'anno scolastico 1969-1970 saranno ammessi a sostenere l'esame di Stato di cui al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge, da effettuarsi entro il 30 settembre 1970, gli alunni che abbiano frequentato il secondo anno dei corsi biennali di perfezionamento o dei corsi superiori di magistero o dei corsi d'arte applicata o di disegno industriale a norma del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e del regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, o che abbiano ottenuto l'iscrizione al terzo anno dell'Accademia di belle arti e siano in possesso del diploma di istituto d'arte.

Tale articolo deve essere coordinato con il nuovo testo dell'articolo 2. La nuova ste-sura potrebbe essere la seguente:

Art. 7.

Limitatamente all'anno scolastico 1969-1970 saranno ammessi a sostenere l'esame di Stato previsto dall'articolo 2 della presente legge, da effettuarsi entro il 30 settembre 1970, gli alunni che abbiano frequentato il secondo anno dei corsi biennali di perfezionamento o dei corsi superiori di magistero o dei corsi d'arte applicata o di disegno industriale a norma del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e del regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, o che abbiano ottenuto l'iscrizione al terzo anno dell'Accademia di belle arti e siano in possesso del diploma di istituto d'arte.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo nel testo coordinato.

(È approvato).

Art. 8.

L'articolo 9 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, è sostituito dal seguente:

« Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti normali di bilancio e con quelli stabiliti per effetto della legge 31 ottobre 1966, n. 942, nei capitoli 2004, 2005, 2007, 2032, 2033, 2035, 2037, 2082, 2103, 2106, 2108 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione ».

Suggerirei di inserire, dopo le parole: « stato di previsione », le seguenti altre: « della spesa ».

Se non vi fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo con tale modifica formale.

(È approvato).

P E L L I C A N O ' . Per dichiarazione di voto, in sede di esame del provvedimento sulla « sperimentazione negli istituti professionali » io avevo espresso parere contrario ed avevo anche motivato il perchè di tale mio parere: con quella legge si creava una discriminazione in quanto non tutti i gio-

vani avrebbero avuto la possibilità di accedere all'università, ma soltanto quelli che avrebbero frequentato i corsi triennali. Invero, abbiamo creato in uno stesso istituto situazioni diverse che non danno parità di diritti a tutti quelli che provengono dalla stessa scuola.

Ora, nel momento in cui si sta procedendo a sanare una situazione nei confronti degli istituti d'arte, non si è pensato che mentre per quanto concerne questi istituti tutti avranno la possibilità di accedere all'università, per quanto concerne invece gli istituti professionali solo quella percentuale cui facevo cenno avrà tale possibilità. E non riesco a rendermi conto perchè mai, nel momento in cui si sana una situazione, non si intenda sanare anche l'altra.

Sono contrario quindi, come dicevo, a questo provvedimento perchè se una legge deve essere fatta deve essere quella che è stata annunciata e che riguarda la riorganizzazione di tutti gli istituti superiori.

Mi convinco perciò sempre di più che questi provvedimenti settoriali rivelano un sottofondo discriminatorio che è emerso anche nella discussione che abbiamo fatto sul provvedimento della riforma universitaria: il fatto è che si vogliono riportare anche nell'università quelle diversità di livelli che abbiamo riscontrato negli istituti superiori. È questa una cosa che mi preoccupa profondamente, perchè se realmente si vuole riportare nell'università la stessa distinzione esistente negli istituti superiori, vuol dire che non si vuole arrivare ad una riforma di questi istituti, così come è stato più volte detto; vuol dire che si vuole mantenere una situazione pressappoco analoga a quella esistente. Se le cose stanno in questi termini, allora è inutile parlare di docente unico, è inutile parlare di liberalizzazione. Eliminiamo tutti questi termini che rispecchiano soltanto ipocrisia! Il procedere come stiamo procedendo significa volersi ingannare; significa non voler guardare in prospettiva quello che deve essere fatto per la riforma della scuola. Se questa è la soluzione che volete dare ai problemi che travagliano questo settore, certamente non mi trovate consenziente, e consentitemi di dire che

questo modo di procedere non è a mio avviso nè serio, nè idoneo ad ispirare fiducia specialmente nei giovani. Quando alcuni degli studenti provenienti dagli istituti professionali si vedranno esclusi dall'accesso all'università non so cosa potranno pensare e della nostra Commissione e del Parlamento italiano in genere. Con queste premesse non possiamo pretendere che i giovani comprendano le istituzioni; anzi si spiegano le loro posizioni di lotta contro le istituzioni democratiche. Pertanto, se tali istituzioni vogliamo difendere, cerchiamo di fare delle leggi che siano almeno adeguate alla funzione di un parlamento democratico.

P R E S I D E N T E, *relatore*. Do lettura dell'ordine del giorno presentato dai senatori Papa, Cinciari Rodano e Farneti:

« La 6^a Commissione permanente del Senato, nell'esaminare il disegno di legge n. 1245, considerato che in quest'anno la sperimentazione nei corsi professionali, limitata — come è previsto dalla legge — solo, rispettivamente, a 50 e a 350 corsi, ha dato luogo a gravi discriminazioni nei confronti di quei giovani che, in notevole numero, sono stati esclusi dal beneficio della frequenza dei corsi stessi e, perciò anche, del godimento delle borse di studio e della possibilità dell'ammissione all'università,

invita il Governo a provvedere perchè dal prossimo anno scolastico, anche in considerazione dei risultati positivi della sperimentazione effettuata negli istituti ove sono stati istituiti i corsi, la durata del corso di studi di tutti gli istituti professionali sia portata a cinque anni ».

S P I G A R O L I. Devo esprimere il mio voto contrario su quest'ordine del giorno perchè non si può chiedere al Governo di provvedere in via amministrativa ad un atto di competenza non amministrativa. È evidente che quanto il senatore Papa chiede attraverso quest'ordine del giorno può essere concesso soltanto attraverso una nuova legge. Il Governo non può assolutamente, a suo arbitrio, portare a cinque anni tutti gli istituti professionali; sarebbe fare cosa contro la

legge. D'altra parte il Parlamento, prima di accogliere un'istanza quale quella contenuta nell'ordine del giorno Papa, deve tenere presente la natura dell'istanza stessa. Si tratta di istituti che ancora non hanno un ordinamento di carattere generale; perciò noi andremmo a costruire la parte superiore di una struttura, della quale però ancora non esistono le fondamenta.

Ciò indubbiamente porterebbe una remora, un rallentamento nell'impegno di arrivare ad una riforma di questo settore dell'istruzione, che sotto molti aspetti costituisce uno dei settori più preoccupanti della vita della scuola italiana, uno dei settori a cui noi dovremmo dedicare immediatamente dopo la riforma universitaria le nostre cure nel quadro delle riforme che si invocano da tempo, anche per dare una sistemazione definitiva agli oltre ventimila insegnanti che vi sono impegnati.

In secondo luogo la legge n. 754 stabilisce che il Parlamento deve fare una valutazione sui risultati di questa sperimentazione. Io penso che prima di arrivare ad una modifica della legge sia opportuno fare una certa valutazione di questi risultati, perchè tutti abbiamo riconosciuto che si tratta di un esperimento sotto certi aspetti rischioso giacchè potrebbe portare alla creazione di doppioni.

Dobbiamo accertare se veramente, con questo esperimento, abbiamo potuto dare origine ad un corso di studi autonomo e valido per se stesso rispetto a quelli degli istituti tecnici, oppure ad un doppione che ha determinato soltanto un'espansione quantitativa per un certo tipo d'istruzione ed ha snaturato quella che era la scuola originaria.

Noi dobbiamo fare questa valutazione. Ecco perchè ritengo che non sia possibile accettare un ordine del giorno di questo tipo e vorrei pregare il collega Papa di ritirarlo, giacchè si tratta di cose che il Governo non può assolutamente fare se prima non c'è stata la valutazione dei risultati della sperimentazione.

GATTI CAPORASO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono

d'accordo con quanto espresso dal senatore Spigaroli.

PRESIDENTE, *relatore*. La richiesta non sembra proponibile. La legge è sperimentale; i risultati dovranno ancora essere esaminati dalla commissione di esperti.

GATTI CAPORASO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In quella sede si guarderà con favore, se possibile, alla richiesta del senatore Papa.

PAPA. La nostra parte prevedeva che si sarebbero avviate delle discriminazioni nei confronti dei giovani che non avrebbero potuto frequentare questi corsi, discriminazioni che appaiono ancor più gravi oggi quando si consideri che solo ai giovani che frequentano questi corsi sperimentali fino al quinto anno è data facoltà di accedere alla università ed è esteso il beneficio del godimento delle borse di studio.

Oggi noi non ci opponiamo al fatto che presso gli istituti statali d'arte che ne facciano richiesta siano istituiti questi corsi sperimentali. Tuttavia facciamo rilevare che, in sede di ipotesi, su 100.000 istituti soltanto la metà potrebbe fare una tale richiesta; ma così si crea una sperequazione nei confronti di tutti gli altri istituti.

Per questo noi vorremmo che non ci fosse alcuna limitazione all'istituzione dei corsi sperimentali negli istituti d'arte. Si deve riconoscere che quella limitazione appare oggi in contrasto con un principio generale.

D'altra parte, vorrei far osservare che il nostro ordine del giorno vuol essere un invito al Governo perchè, tenuto conto anche dei risultati della sperimentazione (essendo trascorso un anno, certamente sono stati acquisiti degli elementi e la commissione incaricata ha fornito o fornirà al Governo elenchi di valutazioni circa queste sperimentazioni), voglia prendere in esame la possibilità di una estensione di questi corsi agli altri istituti professionali. Si tratta, in realtà, di un invito allo studio di tale possibilità.

GATTI CAPORASO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sotto quest'aspetto l'ordine del giorno può essere accettato dal Governo.

PAPPA. Se no, questa commissione di esperti che funzioni ha? Io mi auguro che sulla base dei risultati della sperimentazione tale commissione possa dire al Governo che un'estensione totale dei corsi è opportuna; può anche darsi che dica il contrario, ma nel caso che si pronunci in senso favorevole, il Governo dovrà prendere in esame la possibilità di un'estensione di questi corsi agli altri istituti professionali.

Inoltre, i giovani degli istituti d'arte non possono essere esclusi dal beneficio del godimento delle borse di studio. È evidente che se questo beneficio è ammesso per i giovani che frequentano gli istituti professionali, deve anche essere ammesso per coloro che frequentano gli istituti d'arte; e sappiamo che si tratta di giovani che ne hanno effettivamente bisogno: mi riferisco, in particolare, all'istituto d'arte di Napoli, dove avvengono delle cose per le quali ho presentato una interrogazione al Governo. Io so che all'istituto d'arte di Napoli affluiscono giovani dalle province di Avellino e di Benevento che si sottopongono ad enormi sacrifici per frequentare i corsi; ora, credo che non vi dovrebbe essere limitazione alcuna per l'estensione a questi giovani del beneficio della borsa di studio.

CODIGNOLA. Mi permetto di ricordare alla Commissione che, per quanto riguarda l'istituzione dei corsi biennali, qui non dice quanti ve ne saranno in più.

PRESIDENTE, *relatore*. Ma i corsi ci sono già.

CASTELLACCIO. Vorrei fare una richiesta al Sottosegretario per quanto riguarda l'integrazione dei programmi scolastici. Credo che non si tratti soltanto di aggiungere due anni, ma di approfondire il livello dei programmi degli istituti d'arte perchè da questi istituti viene fuori gente a livello culturale bassissimo. Non vi chiediamo di riformare tutto il programma, ma non si potrebbe aggiungere, ad esempio, un po' di letteratura o qualche cosa di latino? Se si guardano i libri di letteratura adottati dagli istituti d'arte si vede che tutta la letteratura italiana è compendiata in 150-160 pagine, con un linguaggio quasi incomprensibile.

GATTI CAPORASO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei rassicurare il senatore Castellaccio, anche perchè analoghe osservazioni sono pervenute dai sindacati del settore, che senz'altro si terrà conto della sua osservazione.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 20.